



GUAZZOTTI ENERGIA S.r.l.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Nr. Revisione	Approvato dal	Data
0	Consiglio di Amministrazione di Guazzotti Energia S.r.l.	4/05/2005
1	Consiglio di Amministrazione di Guazzotti Energia S.r.l.	24/09/2024
2	Consiglio di Amministrazione di Guazzotti Energia S.r.l.	27/02/2026

INDICE

Glossario.....	6
Struttura del Modello.....	9
PARTE GENERALE	11
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	11
1.1 Il regime giuridico della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni	11
1.2 Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti.....	11
1.3 I reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente.....	12
1.4 Criteri di imputazione della responsabilità all'ente	14
1.5 Le sanzioni applicabili all'ente.....	15
1.6 L'esenzione dalla responsabilità: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	17
1.7 L'esenzione dalla responsabilità amministrativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro..	18
1.8 Le vicende modificative dell'ente	19
2. GUAZZOTTI ENERGIA S.R.L.	20
2.1 Attività e scopi.....	20
2.2 Organizzazione della Società	20
3. IL MODELLO DI GUAZZOTTI ENERGIA S.R.L.	21
3.1 La costruzione del Modello	21
3.2 Finalità del Modello.....	22
3.3 Codice etico-comportamentale di Gruppo	22
3.4 Modifiche e aggiornamento del Modello.....	23
3.5 I reati rilevanti.....	23
3.6 Destinatari del Modello.....	25
4. ORGANISMO DI VIGILANZA	26
4.1 Funzione	26
4.2 Requisiti e nomina dell'Organismo di Vigilanza.....	26
4.3 Requisiti di eleggibilità	27
4.4 Revoca, sostituzione, decadenza e recesso.....	28
4.5 Attività e poteri	28
4.6 Flussi informativi.....	29
5. INFORMATIVA AI "TERZI DESTINATARI"	32
6. WHISTLEBLOWING – TUTELA DEL DIPENDENTE E/O DEL COLLABORATORE CHE SEGNA LA ILLECITI (ART. 6, COMMI 2-BIS, 2-TER E 2-QUATER DEL DECRETO)	33
7. SISTEMA SANZIONATORIO.....	34
7.1 Principi generali.....	34
7.2 Misure disciplinari.....	35
8. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE	37
PARTE SPECIALE	38
Introduzione	38
Principi generali di comportamento	39
Protocolli generali di prevenzione.....	40
A) INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E	

<i>FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 24), PECULATO, INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE (ART. 25) E CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 25-TER, LIMITATAMENTE AL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI)</i>	<i>43</i>
<i>A.1 Premessa</i>	<i>43</i>
<i>A.2 Reati applicabili</i>	<i>44</i>
<i>A.3 Identificazione delle Attività Sensibili</i>	<i>48</i>
<i>A.4 Protocolli generali di prevenzione</i>	<i>50</i>
<i>A.5 Protocolli specifici di prevenzione</i>	<i>51</i>
<i>A.6 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza</i>	<i>65</i>
<i>B) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (art. 24-bis del Decreto)</i>	<i>66</i>
<i>B.1 Reati applicabili</i>	<i>66</i>
<i>B.2 Identificazione delle Attività Sensibili</i>	<i>67</i>
<i>B.3 Protocolli generali di prevenzione</i>	<i>67</i>
<i>B.4 Protocolli specifici di prevenzione</i>	<i>68</i>
<i>B.5 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza</i>	<i>70</i>
<i>C) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24-ter del Decreto) e REATI TRANSNAZIONALI (art. 10, L. 146/2006)</i>	<i>71</i>
<i>C.1 Premessa</i>	<i>71</i>
<i>C.2 Reati applicabili</i>	<i>71</i>
<i>C.3 Identificazioni delle Attività Sensibili</i>	<i>73</i>
<i>C.4 Protocolli generali di prevenzione</i>	<i>74</i>
<i>C.5 Protocolli specifici di prevenzione</i>	<i>74</i>
<i>C.6 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza</i>	<i>76</i>
<i>D) REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25-bis) e DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (art. 25-octies.1) e ALTRE FATTISPECIE IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (art. 25-octies. 1, comma 2).....</i>	<i>77</i>
<i>D.1 Reati applicabili</i>	<i>77</i>
<i>D.1 Reati applicabili</i>	<i>77</i>
<i>D.2 Identificazione delle Attività Sensibili</i>	<i>78</i>
<i>D.3 Protocolli generali di prevenzione</i>	<i>78</i>
<i>D.4 Protocolli specifici di prevenzione</i>	<i>78</i>
<i>D.5 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza</i>	<i>79</i>
<i>E) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25-bis.1).....</i>	<i>80</i>
<i>E.1 Reati applicabili</i>	<i>80</i>
<i>E.2 Identificazione delle Attività Sensibili</i>	<i>80</i>
<i>E.3 Protocolli specifici di prevenzione</i>	<i>81</i>
<i>E.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza</i>	<i>81</i>
<i>F) REATI SOCIETARI (art. 25-ter).....</i>	<i>82</i>
<i>F.1 Reati applicabili</i>	<i>82</i>
<i>F.2 Identificazione delle Attività Sensibili</i>	<i>84</i>
<i>F.3 Protocolli generali di prevenzione</i>	<i>85</i>
<i>F.4 Protocolli specifici di prevenzione</i>	<i>86</i>
<i>F.5 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza</i>	<i>89</i>

G) DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES).....	90
G.1 Reati applicabili	90
G.2 Identificazione delle Attività Sensibili.....	90
G.3 Protocolli specifici di prevenzione	90
G.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	92
H) OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES)	93
H.1 Premessa	93
H.2 Reati applicabili	94
H.3 Identificazione delle Attività Sensibili.....	94
H.4 Protocolli generali di prevenzione	94
H.5 Protocolli specifici di prevenzione	95
H.6 Ulteriori principi.....	99
H.7 Ulteriori controlli specifici.....	100
H.8 Flussi informativi verso l'OdV.....	100
I) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORIZZAZIONE (ART. 25-OCTIES)	101
I.1 Reati applicabili	101
I.2 Identificazione delle Attività Sensibili.....	102
I.3 Protocolli generali di prevenzione	103
I.4 Protocolli specifici di prevenzione	103
I.5 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	106
J) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES)	107
J.1 Reati applicabili	107
J.2 Identificazione delle Attività Sensibili.....	109
J.3 Protocolli specifici di prevenzione	109
J.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	111
K) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25-decies).....	112
K.1 Reati applicabili.....	112
K.2 Identificazione delle Attività Sensibili	112
K.3 Protocolli specifici di prevenzione	112
K.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	113
L) REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES).....	114
L.1 Reati applicabili	114
L.2 Identificazione delle Attività Sensibili.....	120
L.3 Protocolli generali di prevenzione	121
L.4 Protocolli specifici di prevenzione	123
L.5 Flussi informativi verso l'OdV.....	123
M) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25- DUODECIES).....	124
M.1 Reati applicabili	124
M.2 Attività Sensibili	125
M.3 Protocolli specifici di prevenzione.....	125
M.4 Flussi informativi verso l'OdV	126
N) Razzismo e xenofobia (art. 25- terdecies)	127

<i>N.1 Reati applicabili</i>	<i>127</i>
<i>N.2 Attività Sensibile.....</i>	<i>127</i>
<i>N.3 Flussi informativi verso l’OdV.....</i>	<i>127</i>
<i>O) REATI TRIBUTARI (art. 25- quinquiesdecies)</i>	<i>128</i>
<i>O.1 Reati applicabili.....</i>	<i>128</i>
<i>O.2 Attività Sensibili.....</i>	<i>129</i>
<i>O.3 Protocolli specifici di prevenzione</i>	<i>131</i>
<i>O.4 Flussi informativi verso l’OdV.....</i>	<i>133</i>
<i>P) DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (art. 25-septiesdecies) e RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 25-duodevicies).....</i>	<i>134</i>
<i>P.1 Reati applicabili.....</i>	<i>134</i>
<i>P.2 Attività Sensibile.....</i>	<i>135</i>
<i>P.3 Protocolli specifici di prevenzione</i>	<i>135</i>
<i>P.4 Flussi informativi verso l’OdV.....</i>	<i>136</i>

Glossario

Nel presente documento si intendono per:

- **GUAZZOTTI ENERGIA S.r.l. o GUAZZOTTI o Società:** GUAZZOTTI ENERGIA S.r.l. con sede legale in Alessandria (AL), Via Galimberti 47, iscritta al registro delle imprese di Alessandria, con codice fiscale, numero di iscrizione e partita IVA 02630480065.
- **Gruppo Badano o Gruppo:** gruppo societario dedito alla fornitura di energia, combustibili e gas in Liguria e Piemonte. Per “Gruppo” si intende le seguenti società: SDP Distribuzione Petroli S.r.l.; CLB Combustibili Lubrificanti Brugnato S.p.A.; Petrolpont S.r.l.; Delta Gas Piemonte S.r.l.; Guazzotti Energia S.r.l..
- **Attività sensibile:** l’attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione dei reati astrattamente applicabili alla stessa.
- **Attività strumentale:** l’attività o l’area della Società nel cui ambito vengono gestiti strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che possono supportare, combinati con le attività direttamente sensibili, la commissione di uno dei Reati contemplati dal Decreto costituendone, quindi, la modalità di attuazione.
- **Consiglio di Amministrazione o CdA:** Consiglio di Amministrazione di GUAZZOTTI ENERGIA S.r.l.
- **Codice etico-comportamentale di Gruppo o Codice o Codice Etico:** Codice Etico di Gruppo vigente e che rappresenta l’insieme di valori, principi e linee di comportamento che ispirano l’intera operatività delle seguenti Società del Gruppo Badano che lo hanno adottato: SDP DISTRIBUZIONE PETROLI S.r.l., CLB S.p.A., PETROLPONT S.r.l., DELTA GAS S.r.l., GUAZZOTTI Energia S.r.l.
- **Datore di lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, o comunque il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), D. Lgs. 81/2008.
- **Decreto o D. Lgs. 231/2001:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11, Legge 29 settembre 2000, n. 300” e successive modifiche ed integrazioni.
- **Destinatari:** tutti i soggetti tenuti al rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
- **Enti:** soggetti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica con esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici, nonché enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
- **Linee Guida Confindustria:** documento-guida di Confindustria (approvato il 7 marzo 2002 ed aggiornato successivamente nel 2004, nel 2008 e nel 2014) per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto, nonché suggerimenti forniti da Confindustria Dispositivi Medici per l’ambito dei dispositivi medici.
- **Modello:** il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex art. 6, c. 1, lett. a), del D. Lgs. 231/2001 adottato da GUAZZOTTI ENERGIA S.r.l.
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** l’organismo dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo, a cui è affidata dalla Società la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.
- **Reati presupposto:** i reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001.
- **Responsabile Interno:** il soggetto di volta in volta formalmente identificato dai principi di

comportamento e di prevenzione della Società per presiedere, dare attuazione e gestire le operazioni a rischio che concernono le Attività sensibili identificate ai sensi del presente Modello.

- **Soggetti Privati:** amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti privati o coloro che sono sottoposti alla loro direzione o vigilanza ovvero i soggetti che, in base alle vigenti normative, potrebbero essere destinatari di condotte di corruzione tra privati ai sensi dell'art. 2635 c.c.
- **Soggetti Terzi:** soggetti terzi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli stagisti, i lavoratori interinali, ecc.
- **Strumenti di attuazione del Modello:** tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative aziendali, ecc., quali ad esempio: Statuto, deleghe e poteri, organigrammi, *job description*, procedure e disposizioni organizzative.

Per una corretta comprensione e applicazione del Modello, in considerazione dei numerosi rimandi ivi contenuti e della rilevanza della tematica per la Società, si riportano di seguito le definizioni di “Pubblico Ufficiale” e “Persona incaricata di pubblico servizio”, così come definite dal Codice Penale, e la nozione di “Pubblica Amministrazione” così come elaborata dall’orientamento della dottrina e della giurisprudenza:

- **Pubblico ufficiale** (art. 357 c.p.): *“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*;
- **Persona incaricata di un pubblico servizio** (art. 358 c.p.): *“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*;
- **Pubblica Amministrazione:** il legislatore non definisce in via generale il concetto di Pubblica Amministrazione¹ e, pertanto, l’elaborazione dei relativi criteri di identificazione è stata rimessa agli sforzi ricostruttivi di dottrina e giurisprudenza. Nonostante l’art. 4 della c.d. legge sul parastato (L. n. 70/1975) stabilisca, in applicazione della riserva relativa di legge prevista dall’art. 97, comma 3, Cost. che *“nessun nuovo ente pubblico può essere costituito o riconosciuto se non per legge”*, resta ferma la possibilità di un riconoscimento legislativo implicito, basato sulla previsione normativa di elementi sintomatici della natura pubblica di un ente. Elementi che, elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, vengono ravvisati: in un sistema di controlli pubblici, statali o regionali; nell’ingerenza dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione relativa alla nomina e revoca dei dirigenti, nonché nell’amministrazione dell’ente; nella partecipazione dello Stato o della diversa Pubblica Amministrazione alle spese di gestione dell’ente; nel potere di direttiva dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione nei confronti degli organi dell’ente, ai fini del perseguimento di determinati obiettivi; nel finanziamento pubblico; nella costituzione dell’ente ad iniziativa pubblica. Per tale via,

¹ A livello di fonti primarie, vi sono definizioni valide soltanto entro l’ambito della specifica disciplina che volta a volta le comprende. Allo stato attuale, la nozione più ampia ed attendibile, pur se riservata allo specifico settore, è quella contenuta nel T.U. sul pubblico impiego (art. 1, co. 2, D. Lgs. n. 165/2001), secondo cui per pubbliche amministrazioni si intendono “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.

l'opinione prevalente ritiene che, in presenza di tali indici sintomatici, la veste formalmente privatistica di un soggetto non faccia venir meno la sostanza pubblica dello stesso. In particolare, è soprattutto attraverso gli impulsi del diritto dell'Unione Europea e dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, che si è acquisita la consapevolezza della "neutralità delle forme societarie": nella logica comunitaria, attenta agli aspetti sostanziali dei poteri conferiti, un ente è considerato pubblico quando è titolare di un potere pubblicistico ed è sottoposto ad un controllo pubblico, indipendentemente che sia costituito in forma societaria. Ciò comporta che un soggetto formalmente privato (ad esempio un ente costituito come società per azioni) sia da considerarsi pubblico tutte le volte in cui sia titolare di un potere autoritativo da esercitarsi per il perseguimento di un interesse collettivo e sia sottoposto ad un controllo pubblico². Cionondimeno, la qualifica di ente pubblico non costituisce uno *status* permanente: al contrario, si è oramai definitivamente affermata la logica, sempre di derivazione europea, per cui un ente può essere considerato pubblico solo settorialmente, in relazione a determinati ambiti di disciplina, mentre per il resto della sua azione, non interessata da questa specifica nozione, resta un soggetto meramente privatistico soggetto alle regole del diritto comune. A titolo esemplificativo, in relazione ai contratti pubblici, il D. Lgs. 50/2016 (c.d. codice degli appalti e concessioni) obbliga una serie di soggetti privati (organismi di diritto pubblico, imprese pubbliche, società per azioni miste, soggetti totalmente privati ma sovvenzionati da enti pubblici) al rispetto delle regole di evidenza pubblica, in tal modo qualificandoli come Pubblica Amministrazione al fine di assoggettarli alla disciplina relativa ai pubblici appalti.

La natura privatistica di alcuni Enti, che svolgono servizi pubblici anche in seguito alla loro trasformazione in società per azioni (ad es.: Poste Italiane, ENEL, Ferrovie dello Stato, ENI, ecc.), non esclude, pertanto, che i medesimi continuino a perseguire finalità pubbliche e che la loro attività continui ad essere disciplinata da normative di diritto pubblico (in questi casi coloro che operano in questi enti, ad esempio i dipendenti, possono essere qualificati come Pubblici Ufficiali o come Incaricati di Pubblico Servizio)³.

Infine, in merito ai soggetti attivi o destinatari delle condotte illecite internazionali previste dal D. Lgs. 231/2001, il legislatore ha definito espressamente l'elenco dei soggetti appartenenti a organi internazionali⁴, inclusi i soggetti la cui attività sia riconducibile a quella di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio.

² "La nozione di Pubblica Amministrazione (omissis), sembra quindi debba intendersi in senso ampio e tale da ricomprendere l'insieme di tutti i soggetti, ivi inclusi i privati concessionari di servizi pubblici, le imprese pubbliche e gli organismi di diritto pubblico secondo la terminologia comunitaria, che sono chiamati ad operare, in relazione all'ambito di attività considerato, nell'ambito di una pubblica funzione" (Consiglio Stato, parere n. 11482/2004).

³ Possono quindi considerarsi come "soggetti pubblici", a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le Amministrazioni dello Stato (Governo, Parlamento, Ministeri, Magistratura ordinaria e contabile, consolati e ambasciate, ecc.);
- Enti pubblici territoriali (Regioni, Provincie, Comuni, ecc.);
- Università e Scuole;
- ASL e Ospedali;
- Agenzia delle Entrate e Enti previdenziali (INPS, INAIL, ecc.);
- Camere di Commercio;
- Autorità di Vigilanza indipendenti (Consob, Banca d'Italia, ISVAP, AVCP, Garante per la protezione dei dati personali, Garante della concorrenza e del mercato, ecc.);
- Altri Enti Pubblici non territoriali (CNR, AGEA, ecc.);
- Dipendenti di Enti privati che perseguono finalità pubbliche (Poste Italiane, ENEL, Ferrovie dello Stato, ENI, ecc.).

⁴ In forza del disposto di cui all'art 322-bis ("Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri") del codice penale, i seguenti soggetti:

- membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- membri e addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

Struttura del Modello

Il presente documento si compone di una Parte Generale e di una Parte Speciale.

La **Parte Generale** descrive i contenuti del Decreto, richiamando le fattispecie di reato che determinano la responsabilità amministrativa in capo ad un ente, le possibili sanzioni e le condizioni per l'esenzione della responsabilità, nonché la struttura organizzativa della Società, i poteri e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza e le attività svolte per la costruzione e diffusione del Modello volta a disciplinarne la funzione.

La **Parte Speciale** è volta all'identificazione delle Attività Sensibili, nonché dei principi, dei protocolli e delle regole interne di organizzazione, gestione e controllo deputati alla prevenzione dei rischi di potenziale commissione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001.

Costituiscono inoltre parte integrante del Modello:

1. il **Sistema Organizzativo**: la struttura organizzativa della Società è orientata a garantire, da un lato, la separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo, dall'altro, la massima efficienza possibile. Come previsto al seguente paragrafo 3.4, in caso di significativi mutamenti della struttura organizzativa della Società, il Modello viene tempestivamente modificato o integrato con delibera del Consiglio di Amministrazione;
2. il **Sistema di Procure e Deleghe**: il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Società ed è l'organo preposto a conferire ed approvare formalmente le deleghe e i poteri di firma (in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite) prevedendo una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese. Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza ed i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Società risultano individuati e fissati in coerenza con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura. Il sistema delle deleghe e dei poteri di firma è regolarmente e periodicamente monitorato nel suo complesso e, ove del caso, aggiornato in ragione delle eventuali modifiche intervenute nella struttura aziendale, in modo da risultare il più possibile coerente con l'organizzazione della Società;
3. le **Procedure**: nell'ambito del proprio sistema organizzativo, la Società è dotata di un insieme di procedure (predisposte anche nell'ambito del Manuale della Qualità) volte a regolare lo svolgimento delle attività aziendali. Le procedure attuate all'interno della Società stabiliscono i principi e le regole da seguire nello svolgimento delle operazioni relative ai singoli processi aziendali e prevedono specifici controlli preventivi che devono essere effettuati al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza della Società nell'espletamento della propria attività. Nella predisposizione delle proprie procedure la Società assicura il rispetto dei seguenti principi: (i) favorire il coinvolgimento di più soggetti, onde addivenire ad una adeguata separazione dei compiti mediante la contrapposizione delle funzioni; (ii) adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua; (iii) prescrivere l'adozione di misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle operazioni e/o le azioni effettuate;
4. il **Codice etico-comportamentale di Gruppo** (vedasi paragrafo 3.3);
5. nonché tutte le **disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative** (es.: organigramma, *job description*) che di questo documento costituiscono attuazione.

- persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso in operazioni economiche internazionali.

Sono considerate "operazioni economiche internazionali" rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001 tutte le operazioni tipiche del commercio internazionale, quali: esportazioni, gare di appalto, investimenti, ecc.; la corruzione perseguibile può riguardare l'intervento di pubblici ufficiali per esempio in relazione al rilascio di permessi o autorizzazioni, ottenimento di agevolazioni fiscali e simili.

Affinché i Destinatari del presente Modello possano meglio comprenderne i contenuti e le finalità, si ritiene utile illustrare brevemente la disciplina contenuta nel Decreto.

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1.1 Il regime giuridico della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il **D. Lgs. 231/2001**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 140 del 19 giugno 2001 (in vigore dal 4 luglio 2001), intitolato: **“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica**, a norma dell’articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”.

Il Decreto, che dà attuazione alla normativa di origine comunitaria⁵ sulla lotta contro la corruzione, costituisce una assoluta novità per il nostro ordinamento, che non conosceva, fino al 2001, forme di responsabilità penale o amministrativa per i soggetti collettivi, i quali potevano al massimo essere chiamati a pagare, in via solidale, le multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte ai propri rappresentanti legali, amministratori o dipendenti.

L’istituzione di una responsabilità amministrativa degli enti, nasce dalla considerazione empirica che frequentemente le condotte illecite commesse all’interno delle organizzazioni, costituiscono espressione non tanto della devianza del singolo, quanto di quella del centro di interessi economici nell’ambito del quale il singolo abbia agito, essendo sovente conseguenza di decisioni di vertice del medesimo. Si ritiene, pertanto, che tali comportamenti criminosi possano essere efficacemente prevenuti soltanto sanzionando anche l’ente, quale reale beneficiario del reato.

L’ambito di operatività del Decreto è piuttosto vasto **e colpisce tutti gli enti forniti di personalità giuridica**, le società, le associazioni **anche prive di personalità giuridica**, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio. Sono, invece, esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (per esempio, i partiti politici e i sindacati).

La norma non fa riferimento agli enti non aventi sede in Italia. Tuttavia, a tal proposito, diverse ordinanze e sentenze (Tribunale di Milano, sentenza n. 13976 19 dicembre 2012; Ordinanza GIP Tribunale Milano 13 giugno 2007; Ordinanza GIP Tribunale di Milano 27 aprile 2004, e Tribunale di Milano, Ordinanza 28 ottobre 2004) hanno sancito, in base al principio di territorialità, la **sussistenza della giurisdizione** del giudice italiano **in relazione a reati commessi da enti esteri in Italia**. Affinché un reato sia considerato “commesso in Italia”, è sufficiente che nel territorio italiano si verifichi la sola “ideazione” dello stesso (Corte di Cassazione, Sez. VI penale, n.1142 del 17 marzo 2016).

1.2 Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti

La nuova responsabilità attribuita agli enti si fonda sul seguente modello punitivo: il legislatore individua alcune tipologie di reati, i cui autori sono sempre persone fisiche, che possono essere commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente; individua poi un particolare legame tra autore del reato ed ente, tale per cui si possa desumere che l’autore del reato abbia agito nell’ambito delle attività svolte per l’ente; fa derivare dal legame tra persona fisica-ente e dal legame tra reato-interesse dell’ente una responsabilità diretta di quest’ultimo; sceglie un particolare sistema punitivo per l’ente, che prescinda da quello comunque applicabile alla persona fisica.

⁵ Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee; Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione; Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

La responsabilità dell'ente sorge quindi se:

- è stato commesso un **reato** a cui il Decreto collega la **responsabilità dell'ente**;
- il reato è stato commesso da un **soggetto** che ha un particolare **legame con l'ente**;
- esiste un **interesse** o un **vantaggio per l'ente** nella commissione del reato.

La **natura** di questa nuova forma di responsabilità dell'ente è di genere **misto**. Essa può definirsi come una responsabilità che coniuga i tratti essenziali del **sistema penale** con quelli del **sistema amministrativo**. L'ente risponde di un illecito amministrativo ed è punito con una sanzione amministrativa, ma il meccanismo di irrogazione delle sanzioni è basato sul processo penale, l'Autorità competente a contestare l'illecito è il Pubblico Ministero e l'Autorità competente ad irrogare le sanzioni è il Giudice penale.

La responsabilità amministrativa dell'ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste, quindi, anche se l'autore del reato non è stato identificato o se il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia.

La responsabilità dell'ente, in ogni caso, si aggiunge e non sostituisce quella della persona fisica autrice del reato.

1.3 I reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente

L'ente può essere chiamato a rispondere per un numero chiuso di reati, previsti dal D. Lgs. 231/2001, ovvero soltanto per i reati indicati dal Legislatore (cd. "**reati presupposto**") e non è sanzionabile per qualsiasi altra tipologia di reato commesso durante lo svolgimento delle proprie attività.

Il limite alla applicabilità del Decreto ai soli reati presupposto è logico e comprensibile: non avrebbe senso punire l'ente per la commissione di reati che non hanno alcun legame con la sua attività e che derivano unicamente dalle scelte o dagli interessi della persona fisica che li commette. Si tratta di categorie di reati molto diverse tra loro. Alcuni sono tipici ed esclusivi dell'attività di impresa; altri, invece, normalmente esulano dall'attività di impresa vera e propria, e attengono alle attività tipiche delle organizzazioni criminali.

Il **D. Lgs. 231/2001** nella sua stesura originaria prevedeva, tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli enti, esclusivamente quelli nei confronti della Pubblica Amministrazione e quelli contro il patrimonio commessi a danno dello Stato o di altro ente pubblico (**artt. 24 e 25** del Decreto).

Successivamente, sono stati inseriti **ulteriori reati** nel novero di quelli previsti dal Decreto, in particolare, alla data di approvazione del presente Modello, i reati presupposto indicati dal Decreto (i "**Reati**" o "**Reati Presupposto**") appartengono alle categorie di seguito indicate:

1. **Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture** (**art. 24** del Decreto modificato dalla L. n. 161/2017 e dal D.lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023);
2. **Delitti informatici e trattamento illecito di dati** (**art. 24-bis** del Decreto - articolo aggiunto dalla L. 48/2008, modificato dal D.lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. 105/2019);
3. **Delitti di criminalità organizzata** (**art. 24-ter** del Decreto - articolo aggiunto dalla L. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015);
4. **Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione** (**Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001** - modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020, dalla L. 112/2024 e dalla L. 114/2024);

5. **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (art. **25-bis** del Decreto - articolo aggiunto dal D.L. 350/2001 convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.lgs. n. 125/2016);
6. **Delitti contro l'industria e il commercio** (art. **25-bis.1** del Decreto - articolo aggiunto dalla L. 99/2009);
7. **Reati societari** (art. **25-ter** del Decreto - articolo aggiunto dal D.lgs. 61/2002 e modificato dalla L. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.lgs. 38/2017 dal D.Lgs. 2 marzo n. 19/2023);
8. **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali** (art. **25-quater** del Decreto - articolo aggiunto dalla L. 7/2003);
9. **Delitti contro la personalità individuale** (art. **25-quinquies** del Decreto - articolo aggiunto dalla L. 228/2003 e modificato dalla L. 199/2016);
10. **Reati di abuso di mercato** (art. **25-sexies** del Decreto - articolo aggiunto dalla L. 62/2005);
11. **Altre fattispecie in materia di abusi di mercato** (Art. **187-quinquies TUF** - modificato dal D.lgs. 107/2018);
12. **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro** (art. **25-septies** del Decreto - articolo aggiunto dalla L. 123/2007 e modificato dalla L. 3/2018);
13. **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio** (art. **25-octies** del Decreto - articolo aggiunto dal D.lgs. 231/2007 e modificato dalla L. 186/2014 e dal D.lgs. n. 195/2021);
14. **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori** (art. **25-octies.1** del Decreto – articolo aggiunto con D.lgs. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023);
15. **Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti** (art. **25-octies. 1, comma 2** – articolo aggiunto dal D. lgs. 184/2021)
16. **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (art. **25-novies** del Decreto - (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023 e dalla L. n. 166/2024);
17. **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria** (art. **25-decies** del Decreto - articolo aggiunto dalla L. 116/2009);
18. **Reati ambientali** (art. **25-undecies** del Decreto - articolo aggiunto dal D.lgs. 121/2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018 e dalla L. n. 137/2023);
19. **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. **25-duodecies** del Decreto - articolo aggiunto dal D.lgs. 109/2012 e modificato dalla L. 161/2017 e dal D.L. n. 20/2023);
20. **Razzismo e xenofobia** (art. **25-terdecies** del Decreto - articolo aggiunto dalla L. 167/2017 e modificato dal D.Lgs. 21/2018);
21. **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** (art. **25-quaterdecies** del Decreto - articolo aggiunto dalla L. 39/2019);
22. **Reati tributari** (art. **25-quinquiesdecies** del Decreto - articolo aggiunto dalla L. 157/2019 e modificato dal D.lgs. n. 75/2020);
23. **Contrabbando** (art. **25-sexiesdecies** del Decreto - articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. 141/2024);

24. **Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies** del Decreto - articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024);
25. **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies** del Decreto - articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022);
26. **Delitti contro gli animali (Art. 25-undevicies**, D.Lgs. n. 231/2001 - articolo aggiunto dalla L. n. 82/2025);
27. **Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato** (art. 12 Legge n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva];
28. **Reati transnazionali** (Legge 16 marzo 2006 n. 146).
29. **Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio**, del 31 maggio 2023, **relativo ai mercati delle crypto-attività** e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 129/2024).

Inoltre, si precisa che suddetto elenco dei reati presupposto è suscettibile di essere ulteriormente ampliato in futuro. Pertanto, per una visione puntuale dei reati presupposto previsti dal Decreto si rimanda al seguente link: www.reatipresupposto231.it.

Si osserva, fin da subito, che in ragione delle modalità di commissione di ciascun reato presupposto e delle attività tipiche svolte dalla Società, **non tutti i reati presupposto indicati dal Decreto sono rilevanti per GUAZZOTTI ENERGIA**, bensì soltanto quelli indicati nel successivo “paragrafo 3.5”.

1.4 Criteri di imputazione della responsabilità all'ente

Se è commesso uno dei reati presupposto, l'ente può essere punito solo se si verificano certe condizioni, che vengono definite criteri di imputazione del reato all'ente. Tali criteri possono essere distinti in “oggettivi” e “soggettivi”.

La **prima condizione oggettiva** è che il reato sia stato **commesso** da parte di un **soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato**. Deve, quindi, sussistere un collegamento rilevante tra l'individuo autore del reato e l'ente. La responsabilità amministrativa a carico dell'ente può sussistere solo se l'autore del reato appartiene a una di queste due categorie:

- **Soggetti in “posizione apicale”**, ovvero persone che **rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione** dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso. Si tratta, in sostanza, di coloro che hanno un **potere autonomo di prendere decisioni** in nome e per conto dell'ente;
- **Soggetti “subordinati”**, tutti coloro che sono **sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali**; tipicamente, i lavoratori dipendenti, ma anche soggetti non appartenenti al personale dell'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali. Quello che conta ai fini dell'appartenenza a questa categoria **non è l'esistenza di contratto di lavoro subordinato**, bensì l'attività in concreto svolta; è evidente l'esigenza della legge di evitare che l'ente possa sfuggire a responsabilità, delegando a collaboratori esterni le attività, nell'ambito delle quali, può essere commesso un reato. Tra i **soggetti esterni** interessati vi sono, per esempio, i collaboratori, i promotori, i procacciatori d'affari e i consulenti, i quali, su mandato della società, compiono attività nel suo interesse. Assumono pertanto rilievo ai fini del presente Modello **anche i mandati o i rapporti contrattuali con soggetti non appartenenti al personale della Società**, qualora questi soggetti agiscano in nome, per conto o nell'interesse della stessa.

La **seconda condizione oggettiva** è che il reato deve essere commesso **nell'interesse o a vantaggio** dell'ente. Il reato deve, quindi, riguardare l'attività dell'ente o quest'ultimo deve avere avuto un qualche beneficio, anche potenziale, dal reato. Le due condizioni sono alternative ed è sufficiente che sussista almeno una delle due:

- l'“**interesse**” sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'**intento di favorire** l'ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato conseguito;
- il “**vantaggio**” sussiste quando l'ente ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un **risultato positivo, economico o di altra natura**.

La legge non richiede che il beneficio ottenuto o sperato dall'ente sia necessariamente di natura economica: la responsabilità sussiste non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio patrimoniale, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto di reato trovi ragione nell'interesse dell'ente. Anche il miglioramento della posizione sul mercato, l'occultamento di una situazione di crisi finanziaria, la conquista di un'area territoriale nuova sono risultati che coinvolgono gli interessi dell'ente, pur senza procurarne un immediato beneficio economico.

1.5 Le sanzioni applicabili all'ente

Le sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001 a carico degli Enti in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati sono:

- **sanzione pecuniaria** da un minimo di € 25.822,84 fino a un massimo di € 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- **sanzioni interdittive** (applicabili anche quale misura cautelare⁶ in genere di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni).

Con riferimento a determinati reati di cui all'art. 25 del D. Lgs. 231/2001 (artt. 317, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 321 e 322 c.p.) la durata delle sanzioni interdittive sarà compresa:

- tra 4 e 7 anni in caso di reati commessi da soggetti apicali (ossia da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso);
- tra 2 e 4 anni per reati commessi da soggetti subordinati (ossia da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti che rivestono nell'ente le posizioni apicali sopraindicate).

In ogni caso la durata della sanzione interdittiva sarà compresa tra tre mesi e due anni, qualora, prima della sentenza di primo grado, **l'ente si sia adoperato** per evitare ulteriori conseguenze del reato ed abbia collaborato con l'autorità giudiziaria per assicurare le prove dell'illecito, per individuarne i responsabili e abbia attuato modelli organizzativi idonei a prevenire nuovi illeciti e ad evitare le carenze organizzative che li hanno determinati.

Le sanzioni interdittive possono consistere in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

⁶ Ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 231/2001, il giudice, nel disporre le misure cautelari a carico degli enti, non ne può determinare la durata in misura superiore a un anno. Anche in caso di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare non potrà superare un anno e quattro mesi.

- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- **confisca del prezzo o del profitto⁷** del reato (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- **pubblicazione della sentenza** (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Le sanzioni interdittive si applicano solo relativamente ai reati per i quali siano espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da sottoposti quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Il Decreto prevede, inoltre, che nei casi più gravi il Giudice possa disporre l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

Il Giudice può altresì applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

I provvedimenti giudiziari definitivi che applicano agli enti le sanzioni amministrative di cui al Decreto sono iscritti nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (art. 9, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313).

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del D. Lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un

⁷ Il profitto del reato confiscabile ai sensi del D. Lgs. 231/2001 è stato definito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. Pen., SS.UU., 27 marzo 2008, n. 26654) come il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, e concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato nell'ambito di un eventuale rapporto contrattuale con l'ente; le Sezioni Unite hanno inoltre specificato che da tale definizione deve escludersi qualsiasi parametro di tipo aziendalistico, per cui il profitto non può essere identificato con l'utile netto realizzato dall'ente.

terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

1.6 L'esenzione dalla responsabilità: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il D. Lgs. 231/2001 espressamente prevede, agli artt. 6 e 7, **l'esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora l'Ente si sia dotato di un effettivo ed efficace Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi**. L'adeguata organizzazione rappresenta pertanto il solo strumento in grado di negare la "colpa" dell'ente e, conseguentemente, di escludere l'applicazione delle sanzioni a carico dello stesso.

Segnatamente, nell'ipotesi di reati presupposto commessi da soggetti in posizione apicale, la **responsabilità è esclusa se l'ente prova che:**

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, di curarne l'aggiornamento, a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Nell'ipotesi di reati presupposto commessi da sottoposti, l'ente è responsabile se l'illecito è stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

La responsabilità dell'ente si presume se il reato presupposto è stato commesso da soggetti in posizione apicale, mentre l'onere della prova è a carico del Pubblico Ministero nel caso di reati commessi da sottoposti.

L'adozione di un Modello, specificamente calibrato sui rischi cui è esposto l'ente, volto ad impedire attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati illeciti, costituisce dunque la misura della diligenza definita dal legislatore e rappresenta, proprio in considerazione della sua funzione preventiva, il primo presidio del sistema rivolto al controllo dei rischi.

La mera adozione del Modello da parte dell'organo dirigente, che è da individuarsi nell'organo titolare del potere gestorio, non pare tuttavia misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'Ente, essendo piuttosto necessario che il Modello sia anche efficace ed effettivo.

Quanto all'**efficacia** del Modello, il legislatore, all'art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/2001, statuisce che il **Modello deve soddisfare le seguenti esigenze:**

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposto (cosiddetta "mappatura" delle attività a rischio);
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati presupposto;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Inoltre, il Modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio (art. 7, comma 3, del Decreto).

La caratteristica dell'effettività del Modello è invece legata alla sua **efficace attuazione** che, a norma dell'art. 7, comma 4, D. Lgs. 231/2001, richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del Modello);
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo non costituisce tuttavia un obbligo per gli enti, bensì una mera facoltà, che permette però di beneficiare dell'esenzione da responsabilità e di altri benefici in termini di riduzione delle sanzioni.

1.7 L'esenzione dalla responsabilità amministrativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Con l'introduzione dei reati colposi nell'ambito di applicazione del Decreto, avvenuta con la L. 123/2007 (che introducendo nel Decreto l'art. 25-septies ha previsto la responsabilità amministrativa per i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro), il criterio di esenzione da responsabilità indicato al punto c) del precedente paragrafo – e cioè la dimostrazione che il fatto è stato commesso attraverso la fraudolenta elusione dei presidi posti dall'Ente nell'ambito della propria organizzazione – proprio per la mancanza della volontarietà dell'evento lesivo (morte o lesioni gravi o gravissime) non può trovare applicazione. In tal caso **l'ente dovrà dimostrare che la violazione colposa commessa dal proprio esponente è stata posta in essere nonostante fosse stato attuato un efficace sistema di monitoraggio dell'applicazione delle regole**, generali e speciali, volte ad evitare il rischio di verificazione dell'evento.

L'elemento essenziale ed unificante delle varie e possibili forme di responsabilità in materia di salute e sicurezza, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001, è rappresentato dalla mancata adozione all'interno dell'ente di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili, alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche. Gli obblighi di sicurezza in capo agli enti, inoltre, devono essere considerati non solo nella loro componente statica (adozione delle misure di prevenzione e sicurezza), ma anche nella loro componente dinamica, che implica l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo. L'articolo 30 del D. Lgs. 81/2008, che richiama espressamente il D. Lgs. 231/2001, prevede, in particolare, l'esclusione dalla responsabilità amministrativa per l'ente che abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello che assicuri un sistema aziendale finalizzato all'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e di protezione;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Per tutte le attività sopra elencate, il Modello deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta attuazione e inoltre, in ragione della natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione ed il controllo del rischio, anche in un'ottica di costante aggiornamento per il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Infine la suddetta norma richiede che il Modello preveda un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del Modello stesso, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate. Il riesame e l'eventuale modifica del Modello dovranno essere adottati ogni qual volta siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

1.8 Le vicende modificative dell'ente

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative, ovvero in caso di **trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda**.

Il principio fondamentale, che informa anche l'intera materia della responsabilità dell'ente, stabilisce che dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta all'ente risponde soltanto l'ente, con il suo patrimonio o il fondo comune. La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente collettivo.

Il legislatore ha adottato, come criterio generale, quello di applicare alle **sanzioni pecuniarie** inflitte all'ente i principi delle leggi civili sulla responsabilità dell'ente oggetto di trasformazione per i debiti dell'ente originario; correlativamente, per **le sanzioni interdittive** si è stabilito che esse rimangano a carico dell'ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

In caso di **trasformazione** dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di **fusione**, l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione. Se la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice deve tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

In caso di **scissione** parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Tuttavia, gli enti beneficiari della scissione, parziale o totale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito.

In caso di **cessione** o di **conferimento dell'azienda** nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza. In ogni caso, le sanzioni interdittive si applicano agli enti a cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

2. GUAZZOTTI ENERGIA S.R.L.

2.1 Attività e scopi

Guazzotti ha per oggetto l'attività di fornitura di energia termica (acquista gas per vendere successivamente energia), di installazione di centrali termiche, nonché le relative opere di riparazione e manutenzione, destinate all'edilizia residenziale e ad enti pubblici.

Guazzotti acquista il gas in funzione di contratti di fornitura di energia, installazione e manutenzione di centrali termiche, da fornitori locali quali Energia Azzurra e Xenergy (entrambe società del Gruppo Badano), Alegas e Acos (entrambe società esterne al Gruppo), attraverso un bando di gara annuale.

Guazzotti si qualifica come fornitore di nuove soluzioni tecnologiche per la riqualificazione degli impianti ricorrendo a tecnologie innovative (es. fotovoltaico, impianti ibridi, ecc.) ed occasionalmente per l'isolamento dei fabbricati con la tecnica dell'insufflaggio o del cappotto termico, nonché come consulente energetico che affianca il cliente nel percorso di pianificazione e progettazione dell'intervento per l'ottenimento dell'Ecobonus e delle agevolazioni fiscali.

In particolare, la Società, in qualità di *E.S.Co (Energy Service Company)*, in possesso di certificazione secondo la norma UNI CEI 11352, offre le proprie competenze tecniche e tecnologiche per la riduzione di consumi e costi gestionali del cliente. Tali obiettivi sono perseguiti tramite il modello contrattuale dell'Energy Performance Contract – EPC che consente alla E.S.Co. di sostenere l'onere degli investimenti (lavori, servizi, forniture) necessari per la riqualificazione degli edifici/impianti, che saranno recuperati dal livello di risparmio energetico stabilito contrattualmente, con il vantaggio per il cliente (beneficiario) di non avere alcuna spesa di investimento iniziale. I contratti proposti da Guazzotti Energia sono conformi al decreto legislativo n. 115/2008.

La Società rilascia l'*Attestato di Prestazione Energetica «APE»* (ex ACE) di un immobile, (documento obbligatorio da fornire post-intervento), suddetta attività è esternalizzata a soggetti terzi con i quali sono stipulati contratti quadro.

2.2 Organizzazione della Società

Guazzotti risulta essere di proprietà di Fin.Com S.r.l. per il 60%.

Inoltre, la Società appartiene al Gruppo Badano, gruppo di imprese, tra le quali intercorrono rapporti intercompany che prevedono lo scambio di attività in service.

Si elencano di seguito le attività svolte da altre società del gruppo o da soggetti esterni per Guazzotti, nonché le principali aree funzionali e le relative entità organizzative.

Attività svolte in service per GUAZZOTTI da società del Gruppo Badano:

- Badano Gas:
 - supporto nella gestione delle polizze assicurative;
 - supporto nelle attività di gestione del credito.
- Fin.Com:
 - supporto nelle attività amministrative, contabili e direzionali.
- SDP:
 - attività di manutenzione di alcuni impianti in Liguria.

- X Energy:
 - fornitura gas.

Attività svolte per GUAZZOTTI da soggetti esterni al Gruppo Badano:

- Acos:
 - fornitura di gas.
- Studio Filadelli:
 - supporto nella gestione delle risorse umane.
- 2B IT Solution S.r.l.:
 - supporto nelle attività di gestione dei sistemi informativi aziendali (utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici aziendali).

Inoltre, Guazzotti è supportata da consulenti esterni per la gestione dell'attività legale legata al recupero crediti, del payroll, del contenzioso e il deposito dei Libri Sociali, nonché da professionisti e tecnici esterni per le attività di installazione e manutenzione di centrali termiche.

3. IL MODELLO DI GUAZZOTTI ENERGIA S.R.L.

3.1 La costruzione del Modello

In osservanza delle disposizioni del Decreto e per garantire le migliori condizioni di correttezza, trasparenza e legalità nella conduzione delle proprie attività aziendali, la Società ha adottato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 4/05/2005, 24/09/2024 e successivamente aggiornato con delibera del 27/02/2026 (versione attualmente vigente).

Per espressa previsione legislativa (art. 6, comma 3, D. Lgs. 231/2001), i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia.

Ai fini della predisposizione del Modello di GUAZZOTTI ENERGIA sono state considerate le Linee Guida emesse da Confindustria e da Confindustria Dispositivi Medici nonché alle *best practice* in materia. Il Modello, pertanto, è stato elaborato tenendo conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida delle sopracitate associazioni di categoria, nonché della struttura e dell'attività concretamente svolta dall'Ente, della natura e della dimensione della sua organizzazione.

GUAZZOTTI ENERGIA ha proceduto ad una analisi preliminare del proprio contesto aziendale e successivamente ad una analisi delle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto. In particolare, sono stati oggetto di analisi: la storia dell'Ente, il mercato di appartenenza, l'organigramma aziendale, il sistema di *Corporate Governance* esistente, il sistema delle procure e delle deleghe, i rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi, la realtà operativa aziendale, le prassi e le procedure formalizzate e diffuse per lo svolgimento delle operazioni.

Ai fini della predisposizione del presente Modello, GUAZZOTTI ENERGIA ha proceduto inoltre:

- all'individuazione delle **Attività Sensibili**: attraverso la ricognizione delle attività svolte dalla Società tramite la raccolta e l'analisi della documentazione e delle informazioni necessarie per la comprensione delle stesse attività, l'analisi dell'organigramma aziendale e del sistema di ripartizione delle responsabilità, nonché tramite interviste con i responsabili delle funzioni aziendali, sono state individuate le Attività Sensibili nelle quali è stato rinvenuto il rischio di potenziale commissione dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001;
- all'identificazione delle **procedure di controllo** già esistenti: attraverso interviste con i responsabili

delle funzioni aziendali e la raccolta e l'analisi di specifica documentazione e informazioni della Società, sono state identificate le procedure di controllo già esistenti nelle Attività Sensibili precedentemente individuate;

- all'identificazione di **principi e regole di prevenzione**: alla luce dei risultati delle due precedenti fasi, sono stati individuati i principi e le regole di prevenzione che devono essere attuate, per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione dei reati rilevanti per la Società. A tal fine, la Società ha tenuto conto degli strumenti di controllo e di prevenzione già esistenti, diretti a regolamentare il governo societario, quali lo Statuto, il sistema di deleghe e procure nonché le procedure adottate nell'ambito del Manuale della Qualità.

3.2 Finalità del Modello

Con l'adozione del presente Modello, GUAZZOTTI ENERGIA si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- ribadire a tutto il personale, ai collaboratori esterni, ai consulenti e ai terzi in genere, che ogni condotta illecita, e comunque contraria a disposizioni di legge, regolamenti e norme di vigilanza, è assolutamente condannata dalla Società, anche se GUAZZOTTI ENERGIA non fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio;
- consentire alla Società, grazie a un'azione di stretto controllo e monitoraggio sulle Attività Sensibili di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di reati;
- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto di GUAZZOTTI ENERGIA e, in particolare nelle Attività Sensibili "a rischio" di realizzazione dei reati, la consapevolezza di conformarsi alle disposizioni ivi contenute e più in generale alla regolamentazione aziendale;
- informare i destinatari che la violazione delle disposizioni del Modello costituisce un comportamento sanzionabile sul piano disciplinare e che in caso di commissione di un reato rilevante ai sensi del Decreto, alle sanzioni penali loro applicabili a titolo personale, si potrebbe determinare la responsabilità amministrativa in capo alla Società, con la conseguente applicazione alla medesima delle relative sanzioni.

3.3 Codice etico-comportamentale di Gruppo

La Società ha approvato il Codice etico-comportamentale di Gruppo, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/09/2024 e successivamente aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/02/2026 (versione attualmente vigente), anche al fine di promuovere l'osservanza delle leggi statali.

Il Codice individua i principi e i valori etici che le seguenti Società del Gruppo Badano riconoscono e intendono far rispettare nell'esercitare la propria missione e nello svolgere ogni altro compito, affidato dalla legge o assunto per contratto: SDP DISTRIBUZIONE PETROLI S.r.l., CLB S.p.A., PETROLPONT S.r.l., DELTA GAS S.r.l., GUAZZOTTI Energia S.r.l.

Il Codice etico-comportamentale di Gruppo, per sua natura, funzione e contenuti, è strumento differente dal presente Modello 231: contiene i principi di comportamento ed i valori etico-sociali che devono ispirare la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale e dei propri obiettivi ed è coerente con quanto riportato nel presente Modello.

Il presente Modello presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice etico-comportamentale di Gruppo, formando con esso un *corpus* di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

Il Codice costituisce il fondamento essenziale del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché parte integrante dello stesso, e le disposizioni contenute nel presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si integrano con quanto in esso previsto.

3.4 Modifiche e aggiornamento del Modello

Il Modello deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato con delibera del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, quando:

- siano intervenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- siano intervenuti mutamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società.

Qualora si rendano necessarie modifiche al Modello di natura esclusivamente formale, quali chiarimenti o precisazioni del testo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, sentito l'Organismo di Vigilanza, può provvedervi autonomamente. Di tali modifiche è data successiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione di GUAZZOTTI ENERGIA.

L'Organismo di Vigilanza, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, eventuali fatti che evidenziano la necessità di modificare o aggiornare il Modello. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in tal caso, deve convocare il Consiglio di Amministrazione, affinché adotti le delibere di sua competenza.

Le modifiche delle procedure aziendali necessarie per l'attuazione del Modello avvengono ad opera delle funzioni interessate. L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative e può esprimere parere sulle proposte di modifica.

3.5 I reati rilevanti

Alla luce dell'analisi svolta da GUAZZOTTI ENERGIA ai fini della predisposizione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, si considerano rilevanti unicamente le seguenti fattispecie di reato:

1. **Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 del Decreto modificato dalla L. n. 161/2017 e dal D.lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023);**
2. **Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto - articolo aggiunto dalla L. 48/2008, modificato dal D.lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. 105/2019);**
3. **Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto - articolo aggiunto dalla L. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015);**
4. **Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001 - modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020, dalla L. 112/2024 e dalla L. 114/2024);**
5. **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto - articolo aggiunto dal D.L. 350/2001 convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.lgs. n. 125/2016);**
6. **Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto - articolo aggiunto dalla L. 99/2009);**

7. **Reati societari (art. 25-ter del Decreto - articolo aggiunto dal D.lgs. 61/2002 e modificato dalla L. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.lgs. 38/2017 dal D.Lgs. 2 marzo n. 19/2023);**
8. **Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto - articolo aggiunto dalla L. 228/2003 e modificato dalla L. 199/2016);**
9. **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto - articolo aggiunto dalla L. 123/2007 e modificato dalla L. 3/2018);**
10. **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto - articolo aggiunto dal D.lgs. 231/2007 e modificato dalla L. 186/2014 e dal D.lgs. n. 195/2021);**
11. **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1 del Decreto – articolo aggiunto con D.lgs. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023);**
12. **Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies. 1, comma 2 – articolo aggiunto dal D. lgs. 184/2021)**
13. **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto - (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023 e dalla L. n. 166/2024);**
14. **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto - articolo aggiunto dalla L. 116/2009);**
15. **Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto - articolo aggiunto dal D.lgs. 121/2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs 21/2018 e dalla L. n. 137/2023);**
16. **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto - articolo aggiunto dal D.lgs. 109/2012 e modificato dalla L. 161/2017 e dal D.L. n. 20/2023);**
17. **Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto - articolo aggiunto dalla L. 167/2017 e modificato dal D.Lgs 21/2018);**
18. **Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto - articolo aggiunto dalla L. 157/2019 e modificato dal D.lgs. n. 75/2020);**
19. **Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del Decreto - articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024);**
20. **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies del Decreto - articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022);**
21. **Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006 n. 146).**

Di seguito le categorie di reato contemplate dal Decreto che il Management ha ritenuto **potenzialmente non rilevanti** per la Società:

1. **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto - articolo aggiunto dalla L. 7/2006);**
2. **Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies del Decreto - articolo aggiunto dalla L. 62/2005);**

3. **Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187- quinquies TUF - modificato dal D.lgs. 107/2018);**
4. **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-*quater* del Decreto - articolo aggiunto dalla L. 7/2003);**
5. **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* del Decreto - articolo aggiunto dalla L. 39/2019);**
6. **Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 12 Legge n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva];**
7. **Delitti contro gli animali (Art. 25-*undevicies*, D.Lgs. n. 231/2001 - articolo aggiunto dalla L. n. 82/2025);**
8. **Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 129/2024);**
9. **Contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* del Decreto - articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. 141/2024).**

Il Modello individua nella successiva Parte Speciale le attività della Società che possono comportare il rischio di commissione dei suddetti reati (c.d. Attività Sensibili) e prevede, per ciascuna Attività Sensibile dei protocolli di prevenzione.

GUAZZOTTI ENERGIA si impegna a valutare costantemente la rilevanza, ai fini del presente Modello di eventuali ulteriori reati, attuali e futuri.

3.6 Destinatari del Modello

In ottemperanza a quanto espressamente previsto dal D. Lgs. 231/2001, il Modello si applica:

- a) ai soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (cosiddetti "soggetti apicali");
- b) ai soggetti (cosiddetti "soggetti subordinati") sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei "soggetti apicali" sopra indicati;
- c) ai soggetti che collaborano con l'ente in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.);
- d) a coloro i quali, pur non appartenendo all'ente, operano su mandato o per conto dello stesso (quali, ad esempio, procacciatori d'affari o consulenti);
- e) a coloro che agiscono su mandato o anche nell'interesse dell'ente in quanto legati ad esso da rapporti giuridici contrattuali o da altri accordi (es.: contratti di appalto o di somministrazione).

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare con la massima diligenza le disposizioni contenute nel Modello nonché i suoi principi, generali e specifici, di prevenzione.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Funzione

L'articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per l'ottenimento dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza delle indicazioni del Modello nonché di curarne l'aggiornamento, sia affidato ad un Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV") dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo rispetto alla adeguatezza (anche nel tempo) del Modello ed alla sua osservanza.

GUAZZOTTI ENERGIA, in attuazione di quanto previsto dal Decreto, e tenuto conto del proprio assetto organizzativo, ha individuato, quale soggetto maggiormente idoneo allo svolgimento delle funzioni di Organismo di Vigilanza, un **organo** composto in forma monocratica.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare costantemente:

- sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- sull'effettiva efficacia del Modello nel prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società;
- sull'aggiornamento del Modello, nel caso in cui si riscontri la necessità di adeguare lo stesso a causa di cambiamenti sopravvenuti alla struttura ed all'organizzazione aziendale od al quadro normativo di riferimento.

L'Organismo di Vigilanza di GUAZZOTTI ENERGIA è, inoltre, dotato di un proprio Regolamento di funzionamento interno.

4.2 Requisiti e nomina dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione della Società nomina l'Organismo di Vigilanza motivando il provvedimento riguardante la scelta dei componenti che devono essere selezionati esclusivamente in base a requisiti di:

- **autonomia e indipendenza:** l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza costituiscono elementi chiave per il successo e la credibilità della attività di controllo. I concetti di autonomia e indipendenza non hanno una definizione valida in senso assoluto, ma devono essere declinati ed inquadrati nel complesso operativo in cui sono da applicare.

Dal momento che l'Organismo di Vigilanza ha compiti di controllo dell'operatività aziendale e delle procedure applicate, la posizione dello stesso nell'ambito dell'Ente deve garantire la sua autonomia da ogni forma d'interferenza e di condizionamento da parte di qualunque componente della Società ed in particolare dei vertici operativi, soprattutto considerando che la funzione esercitata si esprime, anche, nella vigilanza in merito all'attività degli organi apicali. Pertanto, l'Organismo di Vigilanza è inserito nell'organigramma dell'Ente in una posizione gerarchica la più elevata possibile e riporta, nello svolgimento di questa sua funzione, soltanto al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza risorse aziendali specificatamente dedicate, di numero e valore proporzionato ai compiti affidatigli, e di approvare nel contesto di formazione del budget aziendale una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo può disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte,

ecc.).

L'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza vanno determinate in base alla funzione svolta ed ai compiti allo stesso attribuiti, individuando da chi e da che cosa questo deve essere autonomo ed indipendente per poter svolgere tali compiti. Conseguentemente, l'OdV non deve rivestire ruoli decisionali, operativi e gestionali tali da compromettere l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo. In ogni caso, i requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono che il membro dell'OdV non si trovi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d'interessi personale con GUAZZOTTI ENERGIA. Pertanto, il componente dell'Organismo di Vigilanza non deve:

- a) ricoprire all'interno della Società o degli enti da questa controllate o che la controllano, incarichi di tipo operativo;
 - b) essere coniuge o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società o delle Società da questa controllate o che la controllano o degli azionisti di riferimento;
 - c) trovarsi in qualsiasi altra situazione di palese o potenziale situazione di conflitto di interessi.
- **Professionalità:** l'Organismo di Vigilanza deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Pertanto è necessario che l'incarico sia affidato ad un soggetto con professionalità adeguate in materia economica, legale e di analisi, controllo e gestione dei rischi aziendali. In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve possedere le capacità tecniche specialistiche necessarie a svolgere attività ispettiva e consulenziale.

Al fine di implementare le professionalità utili o necessarie per l'attività dell'Organismo di Vigilanza e di garantire la professionalità dell'OdV (oltre che la sua autonomia), viene attribuito all'Organismo di Vigilanza uno specifico budget di spesa, finalizzato alla possibilità di acquisire, all'esterno dell'ente, quando necessario, competenze integrative alle proprie. L'Organismo di Vigilanza può, così, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia giuridica, di organizzazione aziendale, revisione, contabilità, finanza e sicurezza sui luoghi di lavoro.

- **Continuità d'azione:** l'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine.

La continuità di azione non deve essere intesa come "incessante operatività", dal momento che tale interpretazione imporrebbe necessariamente un Organismo di Vigilanza esclusivamente interno all'ente, quando invece tale circostanza determinerebbe una diminuzione della necessaria autonomia che deve caratterizzare lo stesso OdV. La continuità di azione comporta che l'attività dell'Organismo di Vigilanza deve essere organizzata in base ad un piano di azione ed alla conduzione costante di attività di monitoraggio e di analisi del sistema di prevenzione dell'ente.

Dopo l'accettazione formale del soggetto nominato la decisione è comunicata a tutti i livelli aziendali, tramite comunicazione interna.

4.3 Requisiti di eleggibilità

Al componente dell'Organismo di Vigilanza è richiesto preventivamente di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di seguito riportate:

- essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (*legge sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*) o della legge 31 maggio 1965 n. 575 (*disposizioni contro la mafia*);
- essere indagato o essere stato condannato, anche con sentenza non ancora definitiva o emessa ex art. 444 ss. c.p.p. (cd. patteggiamento), anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti

della riabilitazione:

- per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D. Lgs. 231/2001;
 - per un qualunque delitto non colposo.
- essere interdetto, inabilitato, fallito o essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni comporta l'ineleggibilità alla carica di membro dell'OdV e, in caso di elezione, la decadenza automatica da detta carica, senza necessità di una delibera di revoca da parte del Consiglio di Amministrazione, che provvederà alla sostituzione.

4.4 Revoca, sostituzione, decadenza e recesso

Fermo quanto previsto al punto precedente, la revoca dall'incarico di membro dell'OdV può avvenire solo attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione e solo in presenza di giusta causa.

Sono condizioni legittimanti la revoca per giusta causa:

- la perdita dei requisiti di eleggibilità;
- l'inadempimento agli obblighi inerenti all'incarico affidato;
- la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio del proprio incarico.

In presenza di giusta causa, il Consiglio di Amministrazione revoca la nomina del membro dell'OdV e, dopo adeguata motivazione, provvede alla sua immediata sostituzione.

Costituisce causa di decadenza dall'incarico, prima della scadenza del termine, la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico.

Il componente dell'OdV può recedere in qualsiasi istante dall'incarico, previo preavviso minimo di un mese con comunicazione scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione.

In caso di decadenza o recesso del componente dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sua sostituzione.

4.5 Attività e poteri

Per l'espletamento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza è investito di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni attività aziendale e livello del personale, ed ha un esclusivo vincolo di riporto gerarchico al Consiglio di Amministrazione.

I compiti e le attribuzioni dell'OdV non possono essere sindacati da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione può verificare la coerenza tra quanto svolto dallo stesso Organismo e le politiche interne aziendali.

L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni coordinandosi con gli altri organi o funzioni di controllo esistenti nella Società. Inoltre, l'OdV si coordina con le Funzioni aziendali responsabili di Attività sensibili per tutti gli aspetti relativi all'implementazione delle procedure operative di attuazione del Modello e può avvalersi, per l'esercizio della propria attività, dell'ausilio e del supporto del personale dipendente (che ha l'obbligo di collaborare con l'OdV) e di consulenti esterni, in particolare per problematiche che richiedano l'ausilio di competenze specialistiche.

L'Organismo di Vigilanza, nel vigilare sull'effettiva attuazione del Modello, è dotato di poteri e doveri che esercita nel rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e dei soggetti interessati, così articolati:

- svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche;
- accedere a tutte le informazioni riguardanti le attività sensibili della Società;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili, a tutto il personale dipendente della Società e, laddove necessario, agli amministratori, al Collegio Sindacale e al soggetto incaricato della revisione, ai soggetti incaricati in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di antinfortunistica, di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili a collaboratori, consulenti e rappresentanti esterni della Società e in genere a tutti i soggetti destinatari del Modello, individuati secondo quanto previsto al paragrafo 3.6;
- avvalersi dell'ausilio e del supporto del personale dipendente;
- avvalersi di consulenti esterni qualora sopravvenissero problematiche che richiedano l'ausilio di competenze specifiche;
- proporre all'organo o alla funzione titolare del potere disciplinare l'adozione delle necessarie sanzioni, di cui al successivo paragrafo 7;
- verificare periodicamente il Modello e, ove necessario, proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche e aggiornamenti;
- definire, in accordo con le funzioni aziendali competenti, i programmi di formazione del personale nell'ambito delle tematiche sul D. Lgs. 231/2001;
- redigere periodicamente, con cadenza minima annuale, una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione, con i contenuti minimi indicati nel successivo paragrafo 4.6;
- nel caso di accadimento di fatti gravi ed urgenti, rilevati nello svolgimento delle proprie attività, informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione;
- individuare e aggiornare periodicamente, sentito il parere dei Responsabili titolari di rapporti con controparti, le tipologie di rapporti giuridici con soggetti esterni alla Società ai quali è opportuno applicare il Modello, nonché determinare le modalità di comunicazione del Modello a tali soggetti e le procedure necessarie per il rispetto delle disposizioni in esso contenute.

L'Organismo di Vigilanza determina il proprio budget annuale e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

4.6 Flussi informativi

Il Decreto prevede, all'art. 6, specifici obblighi di informazione nei confronti dell'organo cui sia stata affidata la vigilanza ex D. Lgs. 231/2001. Tali obblighi sono concepiti quale strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento a posteriori delle eventuali cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato.

Sono di seguito riportate le diverse tipologie di flussi informativi in grado di garantire la trasmissione delle informazioni; per un maggiore dettaglio si rimanda al paragrafo "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza", presente in ogni Parte Speciale del presente Modello.

In ambito aziendale, devono essere comunicati all'OdV:

- su base periodica, le informazioni/dati/notizie identificati dall'OdV e/o da questi richiesti alle funzioni aziendali della Società; tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che saranno definiti dall'OdV medesimo ("flussi informativi");

- quando necessario, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività "sensibili" nonché al rispetto delle previsioni del Decreto, che possano risultare utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'OdV ("segnalazioni").

In particolare il Modello prevede che:

- le funzioni aziendali provvedano a segnalare all'OdV le attività sensibili ai rischi reato ex D. Lgs. 231/2001 (su richiesta dell'OdV);
- la funzione legale provvede a segnalare all'OdV le modificazioni del quadro regolamentare esterno con impatto sul D. Lgs. 231/2001 e con specifico riguardo all'introduzione di nuove fattispecie di reato ex D. Lgs. 231/2001;
- le funzioni aziendali provvedano a segnalare all'OdV le modificazioni dei processi aziendali o attivazione di nuovi business, canali distributivi, prodotti.

Debbono, comunque, essere trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, nei confronti dei destinatari del Modello;
- segnalazioni inoltrate alla Società dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- l'informativa relativa all'avvio di indagini dirette ad appurare ed eventualmente sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli previsti dal Modello, nonché l'informativa sulle eventuali sanzioni irrogate.

L'OdV della Società può chiedere informazioni agli Organismi di Vigilanza delle società appartenenti al Gruppo, qualora esse siano necessarie ai fini dello svolgimento delle proprie attività di controllo.

Tutti i Destinatari del Modello devono comunicare direttamente con l'Organismo di Vigilanza, per inviare i flussi informativi periodici e/o per eventuali richieste di chiarimento sul Modello in essere, attraverso la seguente casella di posta elettronica dedicata:

odv.guazzottienergia@gmail.com

oppure, per posta ordinaria indirizzata a:

Organismo di Vigilanza di Guazzotti Energia S.r.l.
con sede legale in Alessandria (AL), Via Galimberti 47

sulla busta deve essere chiaramente indicata la dicitura "Strettamente confidenziale", ciò al fine di garantire la massima riservatezza.

I flussi informativi periodici che i Responsabili interni coinvolti nella gestione delle Attività sensibili devono trasmettere, oltre alla periodicità e modalità con le quali tali comunicazioni sono inoltrate all'OdV, sono stabilite, anche attraverso la definizione di una specifica procedura operativa e/o l'integrazione di procedure esistenti, dall'OdV stesso.

Flussi informativi verso il vertice aziendale

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di riferire unicamente al Consiglio di Amministrazione, anche su fatti rilevanti del proprio ufficio o eventuali urgenti criticità del Modello emerse nel corso dello svolgimento della propria attività di vigilanza.

L'OdV deve presentare, con cadenza almeno annuale, una relazione scritta che illustri le seguenti specifiche informazioni:

- la sintesi dell'attività e dei controlli svolti dall'OdV durante l'anno;
- eventuali discrepanze tra le procedure operative attuative delle disposizioni del Modello;
- eventuali nuovi ambiti di commissione di reati previsti dal Decreto;
- la verifica delle segnalazioni ricevute da soggetti esterni o interni che riguardino eventuali violazioni del Modello e i risultati delle verifiche riguardanti le suddette segnalazioni;
- le procedure disciplinari e le eventuali sanzioni applicate alla Società, intendendo unicamente quelle inerenti attività a rischio;
- una valutazione generale del Modello, con eventuali proposte di integrazioni e migliorie di forma e contenuto, sull'effettivo funzionamento dello stesso;
- eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento;
- la sintesi dei fatti rilevanti e delle sanzioni disciplinari applicate;
- un rendiconto delle spese sostenute nell'ambito del budget assegnato.

Fermo restando i termini di cui sopra, il Presidente dell'OdV e il Consiglio di Amministrazione hanno comunque facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi quando lo ritiene opportuno.

5. INFORMATIVA AI “TERZI DESTINATARI”

La Società impone la conoscenza e l’osservanza del Modello ai c.d. “Terzi Destinatari”, (es.: altre società anche facenti parte del Gruppo, Consulenti, Collaboratori, Fornitori e Partner commerciali) attraverso l’apposizione di specifiche clausole contrattuali.

Qualora la Società **riceva da parte di altri enti** prestazioni (forniture di beni e/o servizi) che possano interessare le Attività Sensibili di cui alla successiva Parte Speciale, il rapporto con tali soggetti deve essere disciplinato da un contratto tra le parti che preveda:

- l’obbligo da parte dell’ente che presta il servizio in favore di GUAZZOTTI ENERGIA di **rispettare le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi indicati nel Codice etico-comportamentale di Gruppo**;
- l’obbligo della controparte in merito ad eventuali richieste di **informazioni e/o esibizione di documenti da parte dell’Organismo di Vigilanza** di GUAZZOTTI ENERGIA;
- la **risoluzione del contratto in caso di inadempimento** degli obblighi di cui sopra.

Qualora GUAZZOTTI ENERGIA effettui prestazioni in favore di enti appartenenti al Gruppo che possono interessare le Attività Sensibili di cui alla successiva Parte Speciale, ciascuna prestazione deve essere disciplinata da un contratto scritto, che è comunicato all’Organismo di Vigilanza, ove esistente, dell’ente beneficiario del servizio.

Il contratto deve prevedere le seguenti clausole:

- l’obbligo da parte della Società di attestare la veridicità e la completezza della documentazione prodotta e delle informazioni comunicate alla società beneficiaria in forza di obblighi di legge;
- l’impegno a rispettare, durante la vigenza del contratto, i principi ispiratori del Modello e del Codice etico-comportamentale di Gruppo, nonché le disposizioni del D. Lgs. 231/2001;
- l’obbligo di ottemperare ad eventuali richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell’OdV della società beneficiaria delle prestazioni.

6. WHISTLEBLOWING – TUTELA DEL DIPENDENTE E/O DEL COLLABORATORE CHE SEGNALE ILLECITI (ART. 6, COMMI 2-BIS, 2-TER E 2-QUATER DEL DECRETO)

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 bis del D.Lgs. n. 231/2001⁸, la Società adotta canali di comunicazione per contrastare violazioni lesive dell'interesse pubblico e dell'integrità dell'ente, che consentano ai soggetti interni ed esterni alla Società di effettuare segnalazioni⁹ di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto, e/o a comportamenti posti in essere in violazione delle norme e dei principi contenuti nel Modello, nelle relative procedure e nel Codice Etico- comportamentale di Gruppo, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo (c.d. Whistleblowing).

La Società ha adottato uno specifico Regolamento per la Gestione delle segnalazioni whistleblowing "Policy Whistleblowing", volto a regolare l'applicazione e il funzionamento dei canali interni di comunicazione, nonché il processo di gestione delle segnalazioni di fatti o atti relativi a condotte illecite rilevanti che possano, in ultima analisi, costituire una minaccia anche per la stessa Società da parte di dipendenti, somministrati, collaboratori, fornitori/partner/consulenti e degli stakeholders in genere. Tale Regolamento, inoltre, garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e il divieto di atti di ritorsione, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione stessa.

La "WHISTLEBLOWING POLICY - Procedura di gestione delle segnalazioni ricevute da Guazzotti Energia S.r.l.", prima emissione 8 settembre 2025, è stata divulgata sia internamente sia esternamente alla Società, tramite la pubblicazione sul sito internet al link <https://wbportal.cloud/guazzottienergia/>

In conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile (ex art. 6, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 231/01 ed ex art. 4 del D.Lgs. n. 24/2023), le Segnalazioni possono avvenire secondo i canali di seguito riportati, che garantiscono la riservatezza dell'identità del Segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

- **posta ordinaria o raccomandata**¹⁰, presso la sede di Guazzotti Energia S.r.l., Via Galimberti 47, Alessandria (AL), intestata all'attenzione riservata Organismo di Vigilanza di Guazzotti Energia S.r.l.;
- **modalità informatica**¹¹, tramite la piattaforma dedicata raggiungibile al seguente indirizzo <https://wbportal.cloud/guazzottienergia/>;
- **in forma orale**, attraverso il sistema di messaggistica vocale presente nella piattaforma informatica dedicata, nonché, su richiesta del Segnalante - inoltrata tramite i predetti canali - mediante un incontro diretto con l'Organismo di Vigilanza di Guazzotti Energia S.r.l..

Il destinatario delle segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza di Guazzotti deputato a "Gestore delle segnalazioni".

Inoltre, al fine di garantire il Segnalante contro qualsiasi forma di ritorsione, è fatto obbligo al destinatario delle segnalazioni di mantenere riservata l'identità del predetto, nonché delle persone oggetto della segnalazione o comunque ivi menzionate, del contenuto della stessa e della relativa documentazione.

Nel sistema disciplinare sono previste sanzioni nei confronti di chi viola la normativa, le procedure ovvero le misure di tutela in materia di Whistleblowing.

⁸ Come riformulato dall'art. 24 del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (anche "Normativa Whistleblowing").

⁹ Comunicazione di informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

¹⁰ Le Linee Guida di ANAC suggeriscono di prevedere che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità; nella seconda, l'oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura "riservata al dell'Organismo di Vigilanza di Guazzotti Energia S.r.l.".

¹¹ La Società si è dotata di una piattaforma idonea a garantire, anche tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della Segnalante, degli eventuali terzi citati nella Segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Non è consentito l'accesso alla piattaforma al personale non autorizzato.

7. SISTEMA SANZIONATORIO

7.1 Principi generali

Ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'idoneità del Modello a prevenire i reati indicati dal D. Lgs. 231/2001, è opportuno che il Modello individui in via esemplificativa le sanzioni e i comportamenti che possono favorire la commissione di reati.

Ciò in quanto l'art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/2001, nell'elencare gli elementi che si devono rinvenire all'interno dei modelli predisposti dagli Enti, alla lettera e) espressamente prevede che l'Ente ha l'onere di *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello"*.

Con le modifiche apportate all'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 dalla Legge 30 novembre del 2017, n. 179 (c.d. Legge sul *Whistleblowing*), l'Ente ha inoltre l'onere di prevedere nel sistema sanzionatorio di cui alla lettera e) del comma 2 anche sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Resta comunque fermo che, anche qualora un certo comportamento non sia previsto fra i comportamenti di seguito individuati, qualora risulti in violazione del Modello potrà comunque essere oggetto di sanzione.

Il sistema sanzionatorio del presente Modello è un sistema autonomo di sanzioni finalizzato a rafforzare il rispetto e l'efficace attuazione del Modello.

L'applicazione delle misure sanzionatorie stabilite dal Modello non sostituisce eventuali ulteriori sanzioni di altra natura (penale, amministrativa, civile e tributaria) che possano derivare dal medesimo fatto di reato.

Ogni violazione del Modello o degli Strumenti di attuazione del Modello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all'Organismo di Vigilanza, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

I Destinatari del Modello debbono comunicare fatti che possano integrare reati, illeciti o irregolarità e/o comportamenti di qualsivoglia natura, anche omissivi, posti in essere in violazione del Codice e del Modello.

Dopo aver ricevuto la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza deve immediatamente porre in essere i dovuti accertamenti, previo mantenimento della riservatezza del soggetto nei confronti del quale si sta procedendo. Effettuate le opportune analisi e le relative valutazioni, l'OdV informerà degli esiti il titolare del potere disciplinare, che darà il via all'*iter* procedurale al fine di procedere alle contestazioni e alla eventuale applicazione di sanzioni, restando inteso che le eventuali sanzioni disciplinari sono adottate dagli Organi aziendali competenti ed in conformità alla normativa giuslavoristica.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi del Modello e del Codice e degli Strumenti di attuazione del Modello;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
- l'ostacolo alle attività di vigilanza dell'OdV;
- l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai

controlli delle procedure e delle decisioni;

- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello;
- la violazione delle misure di tutela del segnalante;
- l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelino infondate.

7.2 Misure disciplinari

Il Modello costituisce un complesso di norme alle quali il personale deve attenersi in materia di norme comportamentali e di sanzioni: ogni violazione, pertanto, comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni previste dalla normativa applicata.

L'inadempimento e/o il mancato rispetto delle norme di cui al presente Modello e/o Codice, potrà comportare l'attivazione del procedimento disciplinare e l'applicazione delle sanzioni disciplinari secondo quanto previsto dall'art. 7, legge n. 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori) e dal CCNL applicato.

Misure nei confronti dei dipendenti

I comportamenti posti in essere dal personale dipendente in violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello, assurgono a inosservanza di una obbligazione primaria del rapporto stesso e, conseguentemente, costituiscono illeciti disciplinari.

I dipendenti che ricoprono la mansione di "quadro" sono tenuti a rispettare e far rispettare ai propri collaboratori le prescrizioni contenute nel Modello.

Con riferimento ai provvedimenti applicabili al personale dipendente non dirigente, il sistema sanzionatorio di GUAZZOTTI ENERGIA trova la sua primaria fonte nel Contratto Collettivo Nazionale di riferimento.

Si precisa che la sanzione irrogata dovrà esser proporzionata alla gravità della violazione commessa e, in particolare, si dovrà tener conto:

- dell'elemento soggettivo, ossia dell'intenzionalità del comportamento o del grado di colpa (negligenza, imprudenza o imperizia);
- del comportamento complessivo del dipendente con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari;
- del livello di responsabilità e di autonomia del dipendente autore dell'illecito disciplinare;
- del coinvolgimento di altre persone;
- della gravità degli effetti dell'illecito disciplinare;
- di altre particolari circostanze.

Misure nei confronti dei dirigenti

I dirigenti di GUAZZOTTI ENERGIA, nello svolgimento della propria attività professionale, hanno l'obbligo sia di rispettare sia di far rispettare ai propri collaboratori le prescrizioni contenute nel Modello.

Sono da considerarsi sanzionabili, a titolo esemplificativo, per violazione delle disposizioni contenute nel Modello, i comportamenti illeciti posti in essere dal dirigente, il quale:

- ometta di vigilare sul personale da lui stesso gerarchicamente dipendente, affinché venga assicurato il rispetto delle disposizioni del Modello per lo svolgimento delle Attività Sensibili;
- non provveda a segnalare mancate osservanze e/o anomalie inerenti al mancato adempimento degli obblighi di cui al Modello, qualora ne abbia notizia, tali da rendere inefficace il Modello con

conseguente potenziale pericolo per GUAZZOTTI ENERGIA alla irrogazione di sanzioni di cui al Decreto;

- non provveda a segnalare all'OdV criticità inerenti allo svolgimento delle attività nelle aree a rischio reato, riscontrate in occasione del monitoraggio da parte delle autorità preposte;
- incorra egli stesso in una o più gravi violazioni alle disposizioni del Modello, tali da comportare la commissione dei reati contemplati nel Modello, esponendo così GUAZZOTTI ENERGIA all'applicazione di sanzioni previste dal Decreto.

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello da parte di un dirigente, GUAZZOTTI ENERGIA, sulla scorta del principio di gravità, di recidività, di inosservanza diretta, di mancata vigilanza, adotta nei suoi confronti la misura ritenuta più idonea in conformità a quanto previsto dalla disciplina contrattuale e normativa applicabile.

Se la violazione del Modello determina la sopravvenuta carenza del rapporto di fiducia tra GUAZZOTTI ENERGIA e il dirigente, la sanzione è individuata nel licenziamento.

Misure nei confronti dei componenti degli organi sociali

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di membri di organi sociali, l'OdV dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Nei casi più gravi l'Assemblea dei Soci, debitamente informata, potrà procedere anche alla revoca della carica e/o dell'incarico attribuito agli amministratori e ai sindaci; il Consiglio di Amministrazione potrà revocare le deleghe attribuite agli amministratori.

Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere previsto un termine entro il quale l'interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi e possa essere ascoltato.

Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

In ipotesi di negligenza e/o imperizia dell'OdV nel vigilare sulla corretta applicazione del Modello e sul suo rispetto e nel non aver saputo individuare casi di violazione allo stesso, il Consiglio di Amministrazione assumerà gli opportuni provvedimenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente, inclusa la revoca dell'incarico e salva la richiesta risarcitoria.

Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere previsto un termine entro il quale l'interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi e possa essere ascoltato.

Misure nei confronti di consulenti o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con GUAZZOTTI ENERGIA

Per i soggetti esterni o le controparti contrattuali destinatarie del Modello, secondo quanto previsto dal paragrafo 3.6 e 5, la Società stabilisce, per ciascuna tipologia di rapporto, le misure sanzionatorie applicabili nei casi di violazione delle previsioni del Modello o delle procedure per la sua attuazione, nonché individua le modalità di applicazione delle stesse e ne informa l'OdV. Qualora si verificassero fatti che possono integrare violazione del Modello da parte di questi soggetti, l'Organismo di Vigilanza informa mediante relazione scritta al Consiglio di Amministrazione, il quale, sentita la Direzione Risorse Umane, la Direzione Giuridica e il Responsabile dell'area alla quale il contratto o rapporto si riferisce, valuterà le modalità per procedere all'accertamento della violazione. Nei confronti dei destinatari del Modello appartenenti a questa categoria si applicano le misure sanzionatorie predeterminate ai sensi del punto precedente e/o previste nei relativi contratti. A tal fine, la Società inserisce nelle lettere di incarico e/o negli accordi contrattuali apposite clausole "231" volte a prevedere, in caso di violazione, l'applicazione delle relative misure sanzionatorie.

8. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

La Società intende garantire una corretta e completa conoscenza del Modello, del contenuto del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti tra quanti operano per la Società.

A tal fine, l'attività di comunicazione e formazione, sviluppata a seconda dei Destinatari cui essa si rivolge e dei livelli e funzioni dagli stessi rivestite, è improntata ai principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi Destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

Le attività di informazione e formazione sono previste e realizzate, in relazione alla qualifica dei soggetti interessati e al grado di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili indicate nel Modello, sia all'atto dell'assunzione o dell'inizio del rapporto, sia in occasione di mutamenti di funzione della persona, ovvero di modifiche del Modello o delle ulteriori circostanze di fatto o di diritto che ne determinino la necessità al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto.

Per tutti i dipendenti, la Società si adopera per la divulgazione del Modello e dei principi ai quali esso si ispira.